

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P783/4105 sott. 34

Roma, 31 luglio 2001

OGGETTO: Impianto e deposito di odorizzante per gas.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si condivide il parere di codesto Ispettorato VV.F. ritenendo che per l'installazione in oggetto si debba fare riferimento alle norme UNI 9463 - 1 - 2 - 3 "Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari" – edizione dicembre 1998.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette allegata alla presente la nota nr. 8274 datata 28 maggio 2001 del Comando Provinciale VV.F. di XXXXX.

In merito lo scrivente ritiene che non possa essere consentita l'ubicazione del serbatoio di odorizzante all'interno della cabina di decompressione del gas metano per le caratteristiche di infiammabilità ed esplosività della sostanza.

Parere del Comando

Con il D.M.I. 24 novembre 1984 sono state definite le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

In tale regolamento non viene fatto alcun riferimento al deposito dell'odorizzante per il gas metano.

Gli odorizzanti costituiscono fonte di pericolo per la loro tossicità, alta infiammabilità ed esplosività.

Le norme UNI 9463-1 stabiliscono i criteri di progettazione costruzione ed esercizio di tali depositi distinguendone i limiti di capacità fino a 500 litri; da 500 a 3000 litri; oltre i 3000 litri.

Il D.M.I. 16 febbraio 1982 al punto 4 riporta quale attività soggette al controllo i depositi di gas combustibili in serbatoi fissi, compressi, per capacità complessiva fino a 2 mc..

In tale quadro normativo i depositi degli odorizzanti in serbatoi fissi costituiscono un'attività a rischio specifico, pertanto devono trovare ubicazione in locali separati, se sono inseriti nel volume della cabina di decompressione, da quello dove sono ubicati gli impianti di decompressione. Si chiede se per serbatoi aventi capacità non superiore a 125 litri corrispondenti a circa 80 Kg. di sostanza può essere consentita l'ubicazione all'interno del locale decompressione, ritenendo lo stesso serbatoio quale componente della linea di riduzione del metano.

All'Ispettorato Regionale si chiede di esprimere il proprio parere.